COMUNE DI ATINA

PROVINCIA di Frosinone

UFFICIO TRIBUTI I.C.I.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I.

Indice:

DISCIPLINA IN ESSERE
ART. 1 - FINALITA'
ART. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
ART. 3 - ESCLUSIONI
ART. 4 - ESENZIONI
ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA
ART. 6 - BASE IMPONIBILE
ART. 7 - SOGGETTO ATTIVO
ART. 8 - SOGGETTI PASSIVI
ART. 9 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO
ART. 10 - UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
ART. 11 - RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI
ART. 12 - FABBRICATI INVENDUTI
ART. 13 - DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE
ART. 14 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
ART. 15 - VALORE DI STIMA
ART. 16 - DECORRENZA
ART. 17 - DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO
ART. 18 - CONDUZIONE DIRETTA
ART. 19 - FORMA DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE
ART. 20 - VERSAMENTI
ART. 21 - DICHIARAZIONI
ART. 22 - LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA
ART. 23 - COMUNICAZIONI E VERIFICHE
ART. 24 - INTERRELAZIONI TRA SERVIZI ED UFFICI COMUNALI
ART. 25 - RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 26 - RIMBORSI
ART. 27 - SANZIONI ED INTERESSI
ART. 28 - CONTENZIOSO
ART. 29 – AUTOTUTELA
ART. 30 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ART. 31 – AMBITO D'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL' ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ART. 32 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO
ART. 33 - PROCEDIMENTO D'INIZIATIVA DELL'UFFICIO
ART. 34 - PROCEDIMENTI D'INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE
ART. 35 – ATTO D'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ART. 36 – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE
ART. 37 – EFFETTI DELLA DEFINIZIONE
ART. 38 - RISCOSSIONE
ART. 39 – SOSPENSIONE E DILAZIONE DEI TERMINI
ART. 40 – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE
ART. 41 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ART. 42 - FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DELL'I.C.I.
ART. 43 - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO
ART. 44 - UTILIZZAZIONE DEL FONDO
ART. 45 - RINVIO
ART. 46 - ENTRATA IN VIGORE

DISCIPLINA IN ESSERE

* Regolamento per l'accertamento con adesione dei tributi comunali delibera C.C. n. 19 del 22.07.1998 (CO.RE.CO. - - Prot.n.1231 del 03/08/1998);
* Regolamento per la disciplina dell'esercizio dell'autotutela:
- Approvato con delibera C.C: n. 12 Del 26/03/1999 (CO.RE.CO Prot. N.566 del 09/04/1999);
* Schema di convenzione integrativa per il miglioramento della riscossione tramite ruolo della TARSU di cui al capo III del D.Lgs. n.50/93, dell'I.C.I. ed altre entrate proprie – deliberazione G.C. n. 93 del 9.6.2000;
* Individuazione ed approvazione valori venali delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. – deliberazione G.C. n.140 del 25.06.2001;
* Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I.:
- Approvato con delibera C.C. n. 54 del 29.11.1999 esecutiva a seguito di chiarimenti adottati con deliberazione di C.C. n.69 in data 29.12.1999 (CO.RE.CO. Prot. n.147 del 17.1.2000)–Abrogato con la successiva delibera di C.C. n.48/2001;
- Approvazione con delibera C.C. n. 48 del 24.11.2001, esecutiva il 14.12.2001;

ART. 1 - FINALITA'

1 - Il presente Regolamento è adottato per disciplinare la applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili nel Comune di Atina a norma degli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, ed ha lo scopo di:

a - ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;

b - semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;

c - potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;

d - definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;

e - indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

ART. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1 - Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

ART. 3 - ESCLUSIONI

1 - In via generale, gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili o fabbricati sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.

2 - Sono specificamente esclusi dall'imposta i terreni che non siano destinati ad aree fabbricabili ed i fabbricati rurali, sempreché ricorrano le condizioni di cui agli artt. 17 e 18 del presente regolamento.

ART. 4 - ESENZIONI

1 - Sono esenti dall'imposta i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a - gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b - gli immobili di cui il comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti di usufrutto, di uso, di abitazione o di enfiteusi sugli stessi, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;

c - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

d - i fabbricati con destinazione ad usi culturali, quando al possessore non derivi alcun reddito, di cui all'art. 5 bis D.P.R. 26 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;

e - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;

f - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'undici febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 marzo 1929, n. 810;

g - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h - i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette, quando al possessore non derivi alcun reddito..

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1 - L'aliquota è determinata con le modalità previste dal D.Lgs. 504/1992, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale. La determinazione delle aliquote, nonché della detrazione o della riduzione dell'imposta relativa ai fabbricati adibiti ad abitazione principale è disposta dal Comune con apposita deliberazione, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale, da adottarsi annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Se la deliberazione predetta non è adottata, s'intende confermata quella adottata per l'anno precedente.

2 - Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi della Legge n. 15 del 1968, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione.

3 - L'aliquota può essere determinata in misura anche inferiore al 4 per mille per la durata non superiore a due anni dalla data di inizio dei lavori, a favore dei proprietari che effettuano interventi di recupero di unità immobiliari inagibili od inabitabili, di immobili di interesse artistico ed architettonico ubicati nei centri storici, realizzano autorimesse o posti auto anche pertinenziali, interventi finalizzati all'utilizzo di sottotetti.

4 - L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

ART. 6 - BASE IMPONIBILE

1 - Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:

34 per la categoria C/1

50 per il gruppo D e la categoria A/10

100 per i gruppi A - B - C , escluso il gruppo catastale C/1 - A/10

2 - Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (posseduti da imprese) non iscritti in catasto ed individuati al 3° comma dell'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo art. 5 del D.Lgs. n. 504/92.

3 - Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

4 - La base imponibile per gli immobili di interesse storico od artistico è determinato mediante la applicazione della rendita catastale risultante dalla adozione della tariffa d'estimo di minor ammontare per le abitazioni, tra quelle previste per la zona censuaria ove è sito l'immobile.

5 - Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, determinato secondo i criteri del successivo art.14.

ART. 7 - SOGGETTO ATTIVO

1 - Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione.

2 - La prevalenza viene intesa per una quota parte non inferiore al 50 % della superficie dell'immobile.

3 - Nel caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ART. 8 - SOGGETTI PASSIVI

1 - Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, così come definito dall'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

2 - Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel 3° periodo del comma 1 dell'art. 11, in mancanza di rendita proposta il valore determinata sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Dall'1-1-2003, nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo dell'imposta è il concessionario.

ART. 9 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1 - Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2 - Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.

3 - Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero, se antecedente a tale data, dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, rilevato dalla residenza anagrafica.

ART. 10 - UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1 - Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applica la detrazione prevista fino alla concorrenza del suo ammontare.

2 - L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale o vi ha eletto la propria residenza.

A decorrere dall'anno di imposta 2000, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento della pertinenza, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento della pertinenza e che questa sia durevole ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Ai fini del precedente comma, si intende per pertinenza il garage o box auto, la cantina o la soffitta, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 300 metri.

3 - Si considerano inoltre abitazioni principali:

a) le abitazioni utilizzate scambievolmente in uso gratuito fra coniugi, parenti od affini entro il primo grado in linea retta, i quali vi dimorino, in conformità con le risultanze anagrafiche, con presentazione di autocertificazione di cui all'art. 5, comma 2;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, utilizzate direttamente dal socio assegnatario;

c) le abitazioni costituite da due o più unità immobiliari contigue (anche su piani diversi), ove il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, a condizione che entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento, pena decadenza dal beneficio e recupero del dovuto, sia presentata richiesta di unificazione all'UTE. Per detto periodo è accordata la sola aliquota ridotta eventualmente prevista a norma dell'art.5. Quanto detto si applica alle situazioni esistenti alla data del 31/12/2001;

d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificato, a condizione che la stessa non risulti locata;

e) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

4 - Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

5 - Il diritto all'eventuale aliquota agevolata, così come indicato dall'art. 5, comma 2, del presente Regolamento, è comunque esteso alle abitazioni concesse dal proprietario in uso gratuito al coniuge, ai parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado.

ART. 11 - RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1 - L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, le cui strutture orizzontali (solai e tetto) e verticali (muri perimetrali) presentano gravi lesioni che possono costituire pericolo e rischio di crollo o per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione.
La riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni e decorre dalla data della richiesta.

2 - Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenute del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione, per l'applicazione della riduzione è determinata dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale o da autocertificazione.

3 - La sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità o inabitabilità può essere denunciata dal proprietario mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi della L.15/68, entro 6o giorni dal verificarsi delle suddette condizioni.

4 - Il contribuente comunica al Funzionario responsabile della gestione del tributo, entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni, la data di ultimazione del lavori di ricostruzione ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzabile.

5 - Il proprietario può chiedere che l'inagibilità o l'inabitabilità venga accertata e certificata dal Servizio Tecnico Comunale, il cui costo sarà definito dal Dirigente del Servizio stesso e posto a carico del richiedente.

ART. 12 - FABBRICATI INVENDUTI

1 - Le imprese, che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili, applicano l'aliquota ridotta al 4 per mille per un periodo di tre anni, per i fabbricati o le porzioni di fabbricato, realizzati per la vendita e non venduti, liberi da persone e cose e comunque inutilizzati.

2 - Per beneficiare dell'aliquota agevolata, l'impresa deve autocertificare al Funzionario responsabile del tributo, entro 30 giorni, la data di ultimazione della costruzione, con la specificazione che la stessa è destinata alla vendita e entro 60 giorni dalla cessione dell'immobile deve comunicare i dati relativi agli acquirenti e la data del rogito.

ART. 13 - DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1 - Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria, sulla base del P.R.G. o sulla base della concessione edilizia, oppure, in caso che questa sia inesistente e/o difforme in tutto od in parte, della porzione di fabbricato effettivamente realizzata, oppure, sulla base della richiesta di condono edilizio presentato a termini di legge.

2 - Il Dirigente del Servizio tecnico, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è o meno fabbricabile.

3 - Le aree fabbricabili si dividono in:

a) aree inedificate;

b) aree in corso di edificazione, intendendosi per tali quelle su cui è in corso la costruzione o la ristrutturazione totale di un fabbricato

ART. 14 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1 - Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.

2 - I parametri su cui informare i criteri di valutazione sono, di massima, i seguenti:

A) la determinazione del valore di base avrà riguardo alla media aritmetica ritraibile:

- dai valori definitivamente accertati dall'Ufficio del registro, ovvero dalle valutazioni da questo richieste all'U.T.E, secondo le modalità previste dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26.04.1986, n.131;

- dai valori di esproprio;

- dalle valutazioni rese dal Dirigente del Servizio Tecnico;

- dal valore ricavabile dall'incidenza del valore dell'area rispetto a quello del fabbricato.

B) zona territoriale di ubicazione;

C) rivalutazione;

D) superficie fondiaria;

E) indice di edificabilità;

F) destinazione d'uso prevista dall'eventuale PRG;

G) oneri per lavori di adattamento del terreno necessario per la costruzione.

3 - I valori delle aree fabbricabili sono determinati annualmente e con separato atto, sulla base dei criteri di cui al comma precedente, dal Servizio Tecnico Comunale.

4.- Quanto sopra viene applicato a partire dall'anno d'imposta 2003.

ART. 15 - VALORE DI STIMA

1 - Il valore, calcolato sulla base del metodo di cui al precedente articolo, rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente.

ART. 16 - DECORRENZA

1 - Per le aree inedificate, già fabbricabili all'anno 1993, l'imposta si applica dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. 504/92.

2 - *"Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti all'eventuale PRG l'imposta si applica* ***a decorrere dall'entrata in vigore*** *delle nuove destinazioni urbanistiche.* Se divenute fabbricabili a seguito di concessione edilizia dalla data di effettivo inizio dei lavori o, qualora questi abbiano avuto inizio e la relativa data non è verificabile, dalla data di rilascio della concessione edilizia. Se l'area è divenuta edificabile "di fatto" in assenza cioè di regolare concessione edilizia, si applica dalla data di effettiva modifica dello stato dei luoghi." [comma rettificato dalla deliberazione commissariale n.23 del 19.02.2003].

3 - Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al PRG, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche. Per eventuali rinunce alle concessioni edilizie e sempreché i lavori non siano mai iniziati, l'imposta versata può essere rimborsata a seguito di istanza documentata;

ART. 17 - DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1 - Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del C.C.

ART. 18 - CONDUZIONE DIRETTA

1 - Si considerano coltivatori diretti, o imprenditori agricoli a titolo principale, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9.1.63, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

2 - Per le aree fabbricabili su cui i soggetti di cui al precedente comma 1 esercitano attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta la tassazione quale terreno agricolo, per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.

3 - La domanda, corredata della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, resa ai sensi dell'art. 4 della L.15/1968, redatta in carta semplice, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la fattispecie impositiva, al Funzionario Responsabile della gestione del tributo, ha valore anche per gli anni successivi e deve contenere le generalità del richiedente, l'individuazione catastale del terreno e la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera B), secondo periodo del D.Lgs. 504/92.

ART. 19 - FORMA DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE

1- Al fine di raggiungere l'obiettivo di una maggiore economicità, funzionalità, efficienza ed equità, la forma di gestione della riscossione delle entrate dell'Imposta Comunale sugli Immobili, sarà svolte in una delle seguenti modalità:

a. avviene a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di ATINA Servizio di Tesoreria Comunale conto corrente n. 12294036, previa modifica di un singolo conto corrente postale già attivo, da intestare al tributo.
· A tal proposito si richiama la Legge n.388 del 23.12.2000 art.36 con oggetto: Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali, che testualmente recita:
"Ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso".
b. gestione dell'accertamento del tributo:
· in economia, anche in associazione con altri enti locali;
· affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art.22, comma 3, lettera c) della L.142/1990;
· affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, previste dall'art.22, comma 3, lettera e) della L.142/1990, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446;
· affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28-1-1988, n.43;
· affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti, anche società miste, iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
In caso d'affidamento a terzi, le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione del tributo possono essere affidate anche disgiuntamente
La forma di gestione prescelta per entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
2.-La scelta della forma di gestione deve conseguire ad una valutazione espressa fondata su apposita documentata relazione predisposta dal responsabile del settore entrate, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
3.-L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e che non ricomprende, in ogni caso, anche la funzione di apposizione del visto di esecutività sui ruoli per la riscossione, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art.44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994 n.724.
4.-E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
5.-L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'Amministrazione preposti alla difesa.
6.-La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, che deve risultare dal apposita documentata relazione del Funzionario Responsabile del tributo congiuntamente al visto del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario, contenente, inoltre, un dettagliato piano economico, con previsione dei possibili margini riservati al gestore;

ART. 20 - VERSAMENTI

1 - L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma imposizione tributaria.

2 - I soggetti indicati nel comma precedente possono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata, oppure:

prima rata entro il mese di Giugno, versando il 50% dell'imposta dovuta complessivamente, calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione dell'anno precedente;
seconda rata dall'1 al 20 Dicembre, versando il saldo dell'imposta dovuta complessivamente, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione dell'anno in corso.;

3 – L'imposta viene corrisposta mediante versamento diretto nelle casse del Tesoriere Comunale o su apposito c/c postale intestato al predetto Tesoriere e contenente la specifica del Tributo I.C.I.;.

La Giunta Comunale disporrà annualmente, con apposito atto, presso quale Istituto dovrà essere effettuato il pagamento, attivandosi altresì per informare adeguatamente i contribuenti.

4 - Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di 3 mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

5 - Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.

6 - Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un concessionario diverso da quello competente, nel caso in cui venga data comunicazione dell'errore al funzionario responsabile della gestione del tributo e sia possibile il recupero della somma stessa.

ART. 21 - DICHIARAZIONI

1 - I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune, con esclusione di quelli non soggetti all'imposta, su apposito modulo che potrà essere ritirato presso gli uffici comunali, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

2 - La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare, nelle forme sopra indicate, le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

3 - Nel caso in cui più soggetti passivi siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta.

4 - Per gli immobili oggetto di proprietà comune, ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.

5 - Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa la dichiarazione deve essere presentata entro il termine del versamento come previsto dal comma 4 dell'art. 20.

6.- Ai sensi dell'art.15 , comma 2 L.18.10.2001, n.383, per le successioni aperte a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, e cioè dal 25 ottobre 2001, gli eredi ed i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'I.C.I.. Infatti gli uffici locali delle Agenzie delle Entrate che ricevono la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

ART. 22 - LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1 - Il Comune liquida e accerta l'imposta secondo le norme stabilite dall'art. 11 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni ;

2 - Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, il comune provvede alla notifica, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, dell'accertamento per omessa, infedele, incompleta e inesatta denuncia e per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni.

3 - Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19-6-97 n. 218.

4 - La Giunta comunale può determinare annualmente le azioni di controllo, individuando gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica, tenendo conto delle potenzialità operative dell'Ufficio tributi.

5 - Al personale addetto all'attività di gestione dell'I.C.I. sono attribuiti, annualmente, compensi incentivanti, da definire con separato atto, in riferimento al maggior gettito definitivamente accertato.

ART. 23 - COMUNICAZIONI E VERIFICHE

1 - A decorrere dall'anno di imposta 2002, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale sono eliminati:

a) l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione, di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30-12-92 n. 504;

b) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del predetto D.Lgs. n. 504/1992;

c) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'art. 14, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473;

2 - è introdotto l'onere per il contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro il primo semestre dell'anno successivo. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale e deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva.

3- Inoltre l'Ufficio, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti non autocertificabili; inviare ai contribuenti stessi questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli debitamente compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti;

4 - resta fermo l'obbligo per il contribuente di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze, il versamento, unico per tutti gli immobili posseduti nell'ambito comunale, in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso;

5 - il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle eventuali scelte operate dalla Giunta Comunale:
verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni del contribuente, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi esterni, la situazione di possesso immobiliare del contribuente;
determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e, se riscontra che non è stata versata in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "Avviso di accertamento per omesso versamento ICI", con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi;

6 - sull'ammontare di imposta non tempestivamente versato, se non provveduto mediante ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento (senza possibilità di definizione agevolata), ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97;

7 - l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione;

8.- Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore

9 - Per gli anni di imposta 2001 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal D.lg.30-12-92 n. 504, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni.

ART. 24 - INTERRELAZIONI TRA SERVIZI ED UFFICI COMUNALI

1- Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dal Servizio Entrate o dal Concessionario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.

Dell’eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa, tramite il Direttore Generale, la Conferenza dei Dirigenti ed il Nucleo di Valutazione, che adottano, ciascuno per propria competenza, i necessari provvedimenti;
2- In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l’occupazione di aree pubbliche per l’installazione di mezzi pubblicitari, gli uffici di anagrafe, elettorale, A.I.R.E. e tributi comunali e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica al Servizio Entrate, con le modalità già in uso o da concordare;

ART. 25 - RISCOSSIONE COATTIVA

1 - Le somme liquidate dal Comune per l’imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione o di accertamento sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28-1-1988, n. 43 e successive modificazioni o R.D. 14-4-1910 n. 639 e successive modificazioni.

2 - Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di liquidazione o l’avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

3 - Il funzionario responsabile della gestione del tributo attua la procedura ingiuntiva non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’avviso di liquidazione o l’avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

ART. 26 – RIMBORSI (art.13 D.lvo 504/1992)

1 - Il contribuente, pena decadenza, può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART. 27 - SANZIONI ED INTERESSI

1 - Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni di cui ai D.Lgs. n. 471 - 472 - 473 del 18-12-1997 e successive modificazioni.

2.- In caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti di cui all’art.23 comma 3 del presente regolamento, ovvero per la mancata restituzione dei questionari di cui al medesimo art.23 comma 3 nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata o infedele compilazione si applica la sanzione amministrativa da Euro 103,00 ad Euro 517,00;

2.bis - “In caso di omessa comunicazione di cui all’art. 23, comma 2, del presente regolamento, si applica la sanzione variabile da un minimo di € 103,00 ad un massimo di € 516,00 per ciascuna unità immobiliare omessa”. [comma aggiunto dalla deliberazione commissariale n.23 del 19.02.2003];

3.- Per gli atti notificati a mezzo servizio postale viene addebitato un rimborso spese forfetario di € 5,00 per ogni atto.

ART. 28 - CONTENZIOSO

1 - Contro l'avviso di liquidazione, l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31-12-1992 n. 546 e successive modificazioni.

2. – L’attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura;

3. – Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all’ente.

ART. 29 – AUTOTUTELA

1.- Si fa riferimento all'apposito regolamento comunale.

ART. 30 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, viene introdotto, nel proprio ordinamento, l'istituto d'accertamento con adesione, sulla base di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218 e dalla circolare del Ministero delle Finanze n.235 / E del 8. agosto 1998;

ART. 31 – AMBITO D'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL' ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1.- L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. – L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

3.- Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4.- L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in sede giudiziale.

5.- L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

ART. 32 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:

a. gli elementi identificativi dell'atto, dell'eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
b. Il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

ART. 33 - PROCEDIMENTO D'INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1.- L'ufficio, se ravvisa che sussistono sufficienti elementi che possono indurre ad instaurare un'equa composizione della questione col contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso d'accertamento, invia al contribuente stesso l'invito a comparire, formulato come all'art.22, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica con messo comunale.

2.- le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc.., che il Comune, ai fine dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3- Nell'esaminare la posizione del contribuente occorre valutare se vi siano o no degli che possano giustificare la transazione. Pertanto non si potrà procedere in tal senso .

- se la questione verte su un'aliquota o su una tariffa di tributo la cui applicazione è espressamente stabilita da o regolamento e sulla quale vi è assoluta certezza;
- se la questione riguarda l'applicazione di sanzioni in misura fissa o nella misura minima.

4.- Se non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, il responsabile del procedimento, valutata l'importanza della questione, anche alla luce delle esigenze operative dell'ufficio, individua gli elementi in base ai quali può essere utilmente attivato il contraddittorio col contribuente, al fine di ottenere la riscossione immediata degli importi dovuti e di evitare il contenzioso.

5.- L’ambito d’azione entro il quale il soggetto responsabile del procedimento può svolgere le proprie proposte transattive non deve comunque comportare una rinuncia all’incasso delle somme dovute superiore al 50% delle stesse.

6.- La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l’invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all’invito stesso non è sanzionabile, così come l’attivazione del procedimento da parte dell’ufficio non riveste carattere d’obbligatorietà.

7.- La mancata attivazione del procedimento da parte dell’ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito dell’avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

ART. 34 - PROCEDIMENTI D’INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1.- Il contribuente al quale sia stato notificato avviso d’accertamento, non preceduto dall’invito di cui all’art.22, può formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera d’accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2.- La stessa istanza può presentare il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche.

3.- L’impugnazione dell’avviso comporta rinuncia all’istanza di definizione.

4.- La presentazione dell’istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, produce l’effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, sia i termini per l’impugnazione sia quelli di pagamento del tributo, anche per tutti i coobbligati.

5.- Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione, l’Ufficio, anche telefonicamente, telematicamente o a mezzo di altre vie di comunicazione eventualmente indicate dal contribuente, formula l’invito a comparire.

6.- La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l’invito, comporta rinuncia alla definizione dell’accertamento con adesione.

7.- Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell’invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

8.- Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell’eventuale mancata comparizione dell’interessato e dell’esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

ART. 35 – ATTO D’ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1.- A seguito del contraddittorio, ove l’accertamento sia concordato con il contribuente, l’Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) o dal responsabile dell’Ufficio o suo delegato.

2.- Nell’atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del tributo o del maggior tributo, degli interessi e delle sanzioni dovute in dipendenza della definizione, anche in forma rateale, come specificato nell’art.36.

ART. 36 – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1.- La definizione si perfeziona con il versamento, con una delle modalità indicate nel 1° comma dell’art.38 ed indicata nell’atto stesso, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione, delle somme dovute o della prima rata.

2.- Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento e, se è il caso, la documentazione relativa alla prestazione di garanzia. L’ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l’esemplare dell’atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3.- Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto d'accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i 50.000,00 euro.

4.- Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta; in tale ipotesi l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di venti (20) giorni dalla redazione dell'atto di definizione e sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto d'adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

5.- L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di € 5.000,00, dovrà richiedere adeguata garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria od equipollente.

ART. 37 – EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1.- Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2.- L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3.- Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

ART. 38 - RISCOSSIONE

1. – Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.

2.- La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973, n.602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14.10.1910, n.639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti. La firma dell'ingiunzione è attribuita al funzionario responsabile od al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett.b del D.L.vo n.446/1997.

ART. 39 – SOSPENSIONE E DILAZIONE DEI TERMINI

1.- Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 20 con le modalità di cui al precedente art. 10.

2.- Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, con un massimo di rate semestrali di pari importo, stabilite come di seguito, in base all'importo complessivo della liquidazione:

- se l'importo non supera Euro 500,00 (lire 968.135): 2 rate;
- se l'importo supera Euro 500,00 (lire 968.135) ma è inferiore ad Euro 2.500,00 (lire 4.840.675): 3 rate;
- se l'importo supera Euro 2.500,00 (lire 4.840.675): 4 rate.

L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3.- Non è richiesta la prestazione di garanzia salvo i casi di cui al comma 5 art.36 del presente regolamento.

4.- In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente: a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione; b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura determinata nel tempo per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5.- Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva con le modalità previste dall'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

6.- Il Sindaco può eccezionalmente consentire su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e solo se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 24, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata , il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

ART. 40 – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 39, comma 1 oppure comma 6, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 39.

ART. 41 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1 - Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 15/68 e successive modificazioni, è data la possibilità al funzionario responsabile della gestione del tributo di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati, o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente;

ART. 42 - FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DELL'I.C.I.

1 - Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta;

2 – Il Funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio. In particolare egli deve appartenere all'area Finanziaria – Tributi.

3 – Il funzionario responsabile cura:
a. tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
b. appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
c. sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
d. cura il contenzioso tributario;
e. dispone i rimborsi;
f. in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
g. esercita ogni altra attività prevista della leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

ART. 43 - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)

1.- In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.

2.- Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento del venti % delle maggiori somme riscosse per accertamento e/o liquidazioni dell'imposta comunale sugli immobili ivi comprese le sanzioni e gli interessi.

ART. 44 - UTILIZZAZIONE DEL FONDO

1.- Le somme di cui al precedente art. 31, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra il venti (20) e il venticinque (25)%;

b) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra il settantacinque (75) e il ottanta (80)%.

2.- I compensi incentivanti di cui al precedente comma 1, lettera a), saranno utilizzati secondo la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo.

ART. 45 - RINVIO

1- Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

2 - Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili.

3 - Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ART. 46 - ENTRATA IN VIGORE

1 - Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato della Legge 142 dell'8-6-1990, entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua adozione.

2 - Entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto definitivo, il regolamento e la relativa delibera consiliare sono trasmessi al Ministero delle Finanze - Direzione centrale per la Fiscalità locale.